

STATUTO

**LAURUS SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
AGRICOLA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TROINA EN VIA UGO GIUFFRIDA 15

Numero REA: EN - 63743

Codice fiscale: 01153640865

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-07-2016 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381	
	sulle cooperative sociali, e successive modifiche ed	
	integrazioni, la Società Cooperativa denominata "LAURUS	
	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata in quanto compatibili con la	
	disciplina cooperativistica.	
	L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della	
	Cooperativa, ove ne ricorrano i presupposti di legge,	
	nell'apposito albo delle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Art. 2 (Sede, durata e adesioni)	
	La Società ha sede in Troina (EN) all'indirizzo risultante	
	dall'apposita iscrizione effettuata presso il competente	
	registro delle imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle	
	disposizioni di attuazione del codice civile. La sede	
	sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello	
	stesso Comune precedentemente indicato con semplice	
	decisione dell'organo amministrativo che ha facoltà del	

	rilascio all'Ufficio del Registro delle Imprese delle	
	dichiarazioni occorrenti per apportare la variazione. E'	
	competenza dell'assemblea dei soci, in sede straordinaria,	
	la decisione sul trasferimento della sede legale in altro	
	comune diverso da quello summenzionato.	
	Con delibera dell'organo amministrativo potranno essere	
	istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e	
	uffici di rappresentanza sia in Italia che all'estero.	
	La società ha durata illimitata e potrà essere sciolta con	
	deliberazione dell'assemblea straordinaria.	
	La cooperativa si propone altresì di partecipare al	
	rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano e,	
	pertanto, previa decisione dell'Organo Amministrativo,	
	aderisce ad una delle Associazioni di tutela e di	
	rappresentanza dello stesso.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini.	
	La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la	
	democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità	

	rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le	
	Istituzioni pubbliche.	
	La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della	
	mutualità senza fini di speculazione privata. Scopo della	
	Cooperativa è, prevalentemente, quello di offrire ai propri	
	soci la possibilità di occupazione e di fruire, a condizioni	
	vantaggiose, dei servizi svolti in adempimento all'oggetto	
	sociale. Conseguentemente la tutela dei soci è esercitata	
	dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza,	
	nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e	
	dei Regolamenti Interni. La cooperativa deve essere retta e	
	disciplinata dai principi della mutualità senza scopo di	
	lucro. La Cooperativa intende far partecipare i soci ai	
	benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi	
	nella sua attività ai principi della libera e spontanea	
	cooperazione alla cui diffusione è concretamente impegnata.	
	Le adesioni agli organismi ed Enti saranno deliberate	
	dall'Organo Amministrativo. La Cooperativa per agevolare il	
	conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione	
	dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo	
	sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il	
	potenziamento aziendale. La Cooperativa, esclusa qualunque	
	attività che possa essere in contrasto con le vigenti leggi in	
	materia si propone di svolgere, anche nei confronti dei terzi,	

	le attività di cui all'oggetto.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,	
	i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra	
	forma consenta la legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai	
	sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e	
	successive modifiche ed integrazioni. La cooperativa può	
	svolgere la propria attività anche con terzi.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve	
	rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci	
	cooperatori.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La cooperativa ha per oggetto sociale l'organizzazione di	
	attività agricole per l'inserimento nel lavoro di soggetti	
	svantaggiati, pertanto intende operare nell'ambito delle	
	attività previste dalla L. 8.11.1991 n. 381 art. 1 comma 1	
	lettera b).	
	La società - osservati il principio della mutualità e le	
	disposizioni di legge vigenti sulle cooperative agricole di	
	produzione e lavoro e, tra queste, particolarmente la totalità	
	di quelle condizionanti il conseguimento di agevolazioni	
	tributarie (in particolare il D. Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947	

	n. 1577, L. n. 59/92, il D.P.R. n. 601/1973, il Decreto	
	Legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, il Decreto legislativo	
	n.99 03/2004 e successive modificazioni ed integrazioni) o di	
	qualsiasi altra natura - intende realizzare i propri scopi	
	sociali attraverso attività produttive, principalmente nel	
	settore della produzione e della trasformazione dei prodotti	
	agricoli, incluse le attività connesse e di prestazione di	
	servizi inerenti, nelle quali realizzare l'integrazione	
	lavorativa di persone svantaggiate, che dovranno essere in	
	misura non inferiore al 30% dei lavoratori della cooperativa.	
	I lavoratori, persone svantaggiate, compatibilmente con il	
	loro stato soggettivo, devono essere soci della cooperativa ai	
	sensi dell'art. 4 della L. 381/91.	
	In relazione a ciò, la cooperativa può gestire stabilmente o	
	temporaneamente, in proprio o conto terzi:	
	1) lavorazioni agricole a favore di terzi anche con propri	
	mezzi;	
	2) laprogettazione, la messa in opera, la gestione e la	
	manutenzione di opere a verde;	
	3) attività di progettazione e manutenzione di verde pubblico	
	e privato;	
	4) aziende agricole in proprietà o affitto, ottenendone il	
	godimento a qualsiasi titolo (comodato, affitto, ecc...)ed	
	ottenere in concessione fondi rustici e terreni in genere,	
	compresi anche quelli incolti o mal coltivati, per coltivarli	

	sia a conduzione unita che a conduzione divisa tra i soci,	
	sempre però con indirizzo culturale ed amministrativo	
	determinato dalla cooperativa e con l'adozione di processi e	
	delle altre colture più convenienti ai fini produttivi e	
	sociali. Tali terreni potranno essere concessi ai singoli soci	
	mediante contratti di affitto o vendita;	
	5) attività di conservazione e/o trasformazione di prodotti	
	agricoli in proprio e/o acquistati;	
	6) progettazione e gestione di iniziative agrituristiche;	
	7) attività finalizzate alla commercializzazione dei propri	
	prodotti;	
	8) la raccolta e la coltivazione dei prodotti consegnati o	
	conferiti dai soci diretti produttori, con l'istituzione di	
	eventuali magazzini sociali, impianti di lavorazione,	
	conservazione e trasformazione prodotti;	
	9) la vendita in comune dei prodotti e la ripartizione di	
	ricavo netto ai soci in rapporto alla specie, alla qualità ai	
	quantitativi conferiti o consegnati da ciascun socio;	
	10) la deliberazione di regolamenti e di programmi di	
	produzione e di vendita vincolanti per i soci e comprendenti	
	l'obbligo per essi di provvedere alla vendita dei loro	
	prodotti per tramite della cooperativa;	
	11) la difesa dei prezzi dei prodotti agricoli da perseguire	
	nell'interesse dei soci, anche mediante iniziative dirette	
	all'assistenza tecnico-economico, sia nella fase di produzione	

	che in quella di commercializzazione;	
	12) l'assunzione e l'esecuzione in proprio di opere di	
	trasformazione fondiaria, sia per conto sociale che per i	
	singoli soci, quali strade, elettrodotti, pozzi, acquedotti,	
	impianti di sollevamento e distribuzione dell'acqua, impianti	
	di irrigazione e simili;	
	13) l'acquisto, l'affitto e la gestione di trattori,	
	mietitrebbia, automezzi, macchine agricole, attrezzi rurali ed	
	in genere tutte le tecnologie atte a promuovere lo sviluppo	
	tecnico dell'agricoltura e zootecnia per impiegarle nella	
	propria azienda, nelle aziende dei soci e per conto terzi;	
	14) l'acquisto sulla base delle esigenze di mercato di	
	prodotti agricoli da terzi per lo sfruttamento totale degli	
	impianti ove e quando si ritenesse necessario per la mancanza	
	di prodotto sociale;	
	15) l'acquisto e la fornitura di fertilizzanti,	
	anticrittogamici, sementi, bestiame, mangimi ed in genere ogni	
	altro materiale e scorte, sia per la necessità dell'azienda	
	che per distribuirli ai soci che ne abbiano necessità;	
	16) la promozione ed il miglioramento produttivo della terra	
	mediante il perfezionamento dei processi colturali, la	
	sistemazione razionale delle abitazioni e dei fabbricati	
	rurali, la costituzione e l'acquisto di locali da adibire a	
	ricovero macchine e ad officine per la riparazione delle	
	stesse, nonché di tutte le altre opere che potessero risultare	

	utili per la prestazione dei servizi necessari ai soci ed a	
	terzi;	
	17) la sperimentazione e la ricerca di varietà pregiate dei	
	prodotti del suolo, lo studio organico degli aggiornamenti	
	agrari più qualificati e delle tecniche di coltivazione più	
	progredite nonché di tutto ciò che si renderà necessario per	
	ottenere al minimo costo di gestione le varietà più richieste	
	dai mercati di consumo;	
	18) la formazione e la coltivazione di eventuali vivai	
	sociali, di piante, fiori ed ortaggi e la costruzione di serre	
	allo scopo di potere consegnare ai singoli soci ed a terzi,	
	per la messa a dimora, piantine selezionate esenti da virus e	
	da altre malattie, nonché innestare con marze provenienti da	
	piante madri controllate dalla sperimentazione e inoltre,	
	offrire ai soci ed a terzi i prodotti delle coltivazioni.	
	19) fare allevamenti di animali: ovini, bovini, equini, suini	
	e da cortile, creando tutti gli impianti necessari a tale	
	attività e mediante l'acquisto di animali giovani da destinare	
	all'ingrasso e all'allevamento, e l'acquisto o l'affitto di	
	terre da destinare a pascolo o boschi;	
	20) attività di consulenza, assistenza tecnica, operativa e	
	promozionale in agricoltura, ai soci e a terzi;	
	21) attività di servizio a terzi per la raccolta di prodotti	
	agricoli, coltivazione dei fondi, taglio dei boschi,	
	rimboschimenti e forestazione, giardinaggio, allevamento con	

	l'impiego di macchine ed attrezzature agricole;	
	22) Silvicoltura e utilizzazione di aree forestali, gestione	
	di vivaia, servizi connessi alla silvicoltura e	
	all'utilizzazione di aree forestali;	
	23) il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale e	
	edilizio per favorire lo sviluppo agriturismo e forestale:	
	concorrere alla tutela e conservazione del paesaggio.	
	Recuperare, valorizzare e diffondere le tradizioni culturali e	
	le attività lavorative del mondo rurale;	
	24) promuovere la conoscenza e l'offerta dei prodotti tipici	
	per favorire il rapporto tra città e campagna, fornire servizi	
	agrituristici, ricreativi, di trasporto, ristorativi e	
	culturali;	
	25) studio, progettazione, attuazione e salvaguardia,	
	tutela, cura, manutenzione e valorizzazione del patrimonio	
	boschivo e forestale, sia privato che demaniale; realizzazione	
	di lavori di recinzione, viali parafulmine, ripulitura,	
	potatura, diradamento, rimboschimento ed imboschimento di	
	terreni privati e demaniali;	
	26) aprire spacci per la vendita anche a terzi, di prodotti	
	utili per l'agricoltura;	
	27) gestire maneggi e scuole di equitazione;	
	28) promuovere la formazione di operatori e di volontari che	
	operino nell'ambito degli scopi che si prefigge la	
	cooperativa.	

	29) promuovere iniziative medico-psico-pedagogico e sociale al	
	fine di favorire e stimolare lo sviluppo ed il recupero	
	sociale, psico-intellettuale, motorio e relazionale di	
	soggetti svantaggiati mediante il loro inserimento nell'ambito	
	del lavoro.	
	In via subordinata, la società potrà svolgere le seguenti	
	attività:	
	- Le opere di irrigazione;	
	- Le opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di	
	bonifica;	
	- Le opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;	
	- Le opere di ingegneria naturalistica;	
	- La demolizione di opere: edifici ed altre strutture;	
	- La preparazione del cantiere, lavori in terra e	
	sistemazione del terreno, trivellazioni e perforazioni;	
	- Le opere di impermeabilizzazione;	
	- La costruzione, manutenzione, ristrutturazione di strade.	
	Per lo svolgimento dell'attività istituzionale ed il	
	raggiungimento degli scopi sociali, la cooperativa potrà	
	ancora:	
	- stipulare convenzioni con Enti locali, pubblici o privati;	
	- stipulare convenzioni con personale specializzato, ove non	
	ve ne sia disponibile tra i soci, con comprovati motivi	
	funzionali della società;	
	- provvedere all'istruzione cooperativistica, e professionale	

	anche mediante l'istituzione di corsi di aggiornamento,	
	orientamento, addestramento, qualificazione, riqualificazione	
	e perfezionamento;	
	- compiere ogni azione mutualistica e scegliere in genere	
	tutte le attività utili al raggiungimento degli scopi sociali;	
	- aderire a società e consorzi tra cooperative aventi finalità	
	analoghe o comunque congruenti;	
	- compiere tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario,	
	mobiliare e immobiliare, necessari per il raggiungimento dei	
	fini sociali;	
	- accettare lasciti e donazioni;	
	- assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma	
	in altre imprese cooperative e non;	
	- aderire ad altri Enti o organismi economici, morali,	
	culturali ed assistenziali;	
	- aprire conti correnti;	
	- emettere cambiali;	
	- assumere mutui ipotecari, riscuotere mandati, quietanze	
	liberatorie in genere.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa ed affine agli scopi sociali sopra elencati, nonché	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni	
	contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e	
	finanziaria - come attività comunque non prevalente e per il	
	miglior conseguimento dell'oggetto sociale, con l'esclusione	

	assoluta della possibilità di svolgimento di attività che la	
	legge riserva a società in possesso di determinati requisiti,	
	appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od	
	elenchi - necessarie o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente	
	attinenti ai medesimi.	
	La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di	
	previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per	
	la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata	
	esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.	
	E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio	
	tra il pubblico sotto ogni forma.	
	La cooperativa può inoltre costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale ai sensi della legge 31.01.92 n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative.	
	Per il conseguimento di tutti gli scopi sopradetti, la	
	cooperativa potrà, infine, usufruire di contributi, sussidi,	
	finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere	
	statali, regionali, comunitarie e di ogni altro Ente.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	

	minimo stabilito dalla legge.	
	Qualora il numero dei soci è composto da tre ad otto, gli	
	stessi debbono essere esclusivamente persone fisiche.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado	
	di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti	
	categorie:	
	a) soci prestatori, che prestano la loro attività ricevendo un	
	compenso di qualsiasi natura o entità;	
	b) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo,	
	direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla	
	Cooperativa;	
	c) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente	
	(il loro numero non può superare la metà del numero	
	complessivo dei soci);	
	d) soci sovventori, che partecipano a programmi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale.	
	Possono essere soci prestatori tutti i lavoratori di ambo i	
	sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età, che esercitano	
	attività attinenti alla natura degli scopi sociali della	
	cooperativa e che, per loro capacità effettiva di lavoro,	
	attitudine e specializzazione professionale, possono	
	contribuire direttamente all'impresa sociale e cooperare	
	attivamente al suo esercizio e al suo sviluppo, e comunque	

	rispettando i requisiti soggettivi espressamente prescritti	
	dalla normativa vigente.	
	Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto nell'apposita sezione del Libro dei	
	Soci, in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	
	E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed	
	amministrativi in numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della Società.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche o affini partecipano a società che,	
	secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino	
	per l'attività svolta in concorrenza con la Cooperativa.	
	Art. 6 (Categoria speciali di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui	
	diritti ed obblighi sono disciplinati da presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in	
	grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	

	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti	
	ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere	
	eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui agli articoli 2422, 2545 bis e 2476,	
	comma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
	termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	categoria speciale, oltre a quelle individuate dall'art. 11	
	del presente statuto:	
	- l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e	
	finanziario del suo inserimento nell'impresa;	

	- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	- in mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla categoria speciale, potrà essere escluso dall'organo	
	amministrativo anche prima del termine fissato al momento	
	della sua ammissione.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale	
	categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del	
	predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo	
	che deve verificare la sussistenza dei requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel	
	libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve,	
	entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare	
	all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della	

	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di	
	sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore,	
	né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il	
	presente statuto;	
	e) di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali.	
	L'espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.	
	Fermo restando il II comma dell'art. 2522 del codice civile,	
	se trattasi di società, associazioni od Enti, oltre a quanto	
	previsto nei punti b), c), d) ed e) relative alla persone	
	fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti	
	informazioni:	
	- la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e	
	la sede legale;	
	- la deliberazione dell'Organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	- la qualità e le funzioni della persona che sottoscrive la	
	domanda;	
	- il numero delle quote che si intende sottoscrivere.	
	Alla domanda vanno allegati copia dello Statuto vigente,	
	estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha	

	deliberato l'adesione.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, chi l'ha	
	proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con	
	propria decisione.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio o	
	nella nota integrativa, le ragioni delle determinazioni	
	assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Il domicilio dei soci in tutti i rapporti con la Società è	
	quello risultante dal Libro Soci; il socio è tenuto a	
	comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti	
	dal presente articolo.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando agli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	

	a) al versamento con le modalità e i termini fissati	
	dall'Organo amministrativo del capitale sottoscritto;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali	
	partecipando effettivamente all'attività sociale, in relazione	
	alle categorie di appartenenza, nelle forme e nei modi	
	stabiliti in apposito regolamento approvato dall'Assemblea su	
	proposta dell'organo Amministrativo.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, decadenza, esclusione, fallimento o	
	liquidazione o per causa di morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali, sia per motivi oggettivi	
	che soggettivi.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino	

	il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio	
	che, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali con le	
	modalità previste ai successivi articoli 34 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del	
	provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa	
	all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di	
	ritorno.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, da regolamento o che	
	ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali,	
	le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli	
	organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di	

	accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per	
	adeguarsi;	
	d) che previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 20 giorni, non adempia al versamento del	
	valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli articoli 34 e	
	seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art.12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla	
	decisione del Collegio arbitrale, regolato dal presente	
	statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena	

	di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo	
	raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei	
	provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate a norma del successivo art. 23 comma 4, lett. c),	
	la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale,	
	limitatamente al socio, diventi operativo e, comunque, in	
	misura mai superiore all'importo effettivamente versato e	
	rivalutato.	
	La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	

	data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione	
	del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo	
	amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le	
	procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede	
	alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto	
	dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro un	
	anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell	
	organo amministrativo al fondo di riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.11 lettere b) c)	
	d) ed e) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento	
	dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento,	
	perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata	
	come sopra.	

	Il socio che cessa di fare parte della società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dal scioglimento del rapporto associativo, si	
	manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabile	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Fermi restando le disposizioni di cui al titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art.4 della legge 31/01/1992 legge n.59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto,	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento	
	virgola zero zero) ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a	
	quattro.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei	

	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previa gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio, che intende trasferire i titoli, gli	
	amministratori, provvederanno ad indicarne altro gradito e, in	
	manca, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e gli	
	amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con decisione de soci che devono	
	stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuite alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	

	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i	
	destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da uno a cinque voti, in relazione all'ammontare dei	
	conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci	
	al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniale	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al	
	rapporto tra questo ed il capitale conferito dei soci	
	ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono	
	attribuiti all'Organo amministrativo al fine dell'emissione	
	dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote, a	
	norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	

	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari,	
	rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25	
	euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;	
	2) Dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	
	nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui	
	all'articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	c) dalla riserva straordinaria;	
	d) dal fondo apporti in conto capitale che è indivisibile,	
	costituito da qualunque altro importo che pervenga alla	
	cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi	
	in conto capitale da enti pubblici o privati.	
	e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	

	Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c),	
	sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere	
	ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della	
	cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Articolo 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, nè essere cedute con effetto verso la società senza	
	l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente	
	le indicazioni previste nel precedente art.7.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo	
	stesso abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo	
	amministrativo deve motivare la relativa delibera e	
	comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il	
	quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione,	
	può proporre opposizione al collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di	

	ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio, previo	
	esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di	
	legge.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma	
	dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo	
	amministrativo in sede di relazione sulla gestione, o in	
	assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% ai sensi	
	dell'art.2545 quater, comma I;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	

	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	fermi restando le destinazioni per legge, alla costituzione di	
	riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci	
	non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per	
	distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la	
	distribuzione di utili ai solo soci finanziatori nella misura	
	massima prevista per la cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può apportare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività	
	mutualistica.	
	I soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla	
	destinazione del ristorno che potrà essere attribuita mediante	
	una o più delle seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrente fra la Cooperativa ed il socio	

	stesso, secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno	
	un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	3) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e	
	del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore;	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, con le modalità previste	

	dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	Art. 26 (Assemblee)	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura del	
	Presidente, mediante lettera, ovvero raccomandata a mano o	
	altro mezzo idoneo, inviata 8 giorni prima dell'adunanza,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora	
	della prima e della seconda convocazione, che deve essere	
	fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la	
	maggioranza degli amministratori ed i sindaci effettivi, se	
	nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti	

	gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 28 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezione delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno anche avvenire per acclamazione.	
	Art. 29 (Voto)	
	Nelle Assemblies hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone	
	giuridiche potranno avere un massimo di cinque voti, in	
	relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al	
	numero dei loro membri.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19, II	
	comma del presente statuto.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire alla	
	Assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante	
	delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al	
	voto, appartenente alla medesima categoria di socio	
	cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore o	
	dipendente come disposto dall'art.2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	

	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parente entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	Presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona	
	designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza	
	dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Art. 31 (Amministrazione)	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da	
	un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione	
	composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di	
	nomina.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione,	
	l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di	
	amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.	
	L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i	
	soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo	

	determinato dai soci al momento della nomina, comunque non	
	superiore a tre esercizi e scade alla data nella quale la	
	decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo	
	esercizio della carica.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi	
	membri il presidente ed il vice presidente.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	L'organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero	
	quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli	
	amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso	
	di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze dell'organo amministrativo e le sue deliberazioni	
	sono valide, anche senza comunicazione formale, quando	
	intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci	
	effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'organo amministrativo	
	è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei	

	membri in carica; le deliberazioni sono prese con la	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità	
	dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato	
	dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono	
	tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli	
	amministratori.	
	L'organo amministrativo può affidare specifici incarichi a	
	singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando	
	loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e	
	le modalità di esercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie	
	indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in	
	materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il	
	consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma	
	collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la	
	remunerazione della prestazione mutualistica, il conferimento,	
	la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la	
	costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in	
	altra società.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli	

	Amministratori e al Collegio sindacale, se nominato sul	
	generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla	
	Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione	
	del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con	
	particolare riferimento alla sussistenza del requisito della	
	prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono	
	intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di	
	perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c..	
	Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la	
	rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del	
	consiglio, al vice presidente ed ai consiglieri delegati, se	
	nominati.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.	
	2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per	

	la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o l'Organo Amministrativo è	
	tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in	
	carica fino alla sua sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. In presenza di amministratori investiti di	
	particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita	
	dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del	
	Collegio Sindacale, se nominato.	
	Art. 32 (Rappresentanza)	
	L'amministratore unico o il presidente dell'organo	
	amministrativo hanno la rappresentanza della cooperativa di	
	fronte ai terzi ed in giudizio.	
	L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati	
	a riscuotere, da pubbliche amministrazione o da privati	
	pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone	
	liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	

	qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutti i	
	poteri ad esso attribuiti, spettano al vice presidente.	
	L'amministratore unico o il Presidente previa apposita	
	delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire procure	
	speciali per singoli atti o categorie di atti, ad altri	
	amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle	
	norme amministrative vigenti al riguardo.	
	Art. 33 (Organo di controllo)	
	Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure	
	qualora i soci decidessero di avvalersi di un Organo di	
	Controllo, la gestione societaria sarcontrollata ai sensi e	
	per gli effetti della disciplina vigente con particolare	
	riguardo all'art. 2477 C.C..	
	L'Organo esercita il controllo contabile e vigila	
	sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei	
	principi di corretta amministrazione ed in particolare	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e	
	contabile adottato dalla società sul suo concreto	
	funzionamento.	
	Qualora, in alternativa all'organo di controllo previsto	
	dall'art. 2477 c.c., e fuori dei casi di obbligatorietà dello	
	stesso, la società nomini per la revisione legale dei conti un	
	revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito registro.	

	Ove nominato, si applicano al revisore tutte le norme previste	
	per lo stesso in materia di societper azioni.	
	Per il funzionamento e la retribuzione, valgono le norme di	
	legge.	
	In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione	
	hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo	
	svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche	
	tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i	
	documenti relativi all'amministrazione.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 34 (Clausola arbitrale)	
	Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la	
	società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi	
	per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale,	
	sono risolte in modo rituale secondo diritto in conformità al	
	Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio	
	di Enna che provvederà alla nomina dell'arbitro o degli	
	arbitri scelti tra gli esperti di diritto e di settore.	
	In difetto di designazione è nominato dal Presidente del	
	Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della	
	Provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato.	
	L'arbitro procede in via rituale, con dispensa da ogni	
	formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta	

	giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo,	
	pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. La presente	
	clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle	
	quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico	
	Ministero. La clausola arbitrale, di cui al comma precedente,	
	è estesa a tutti i soci. La sua accettazione espressa è	
	condizione di proponibilità della domanda di adesione alla	
	Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle	
	contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda	
	di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di	
	Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla	
	espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 35 (Scioglimento anticipato)	
	La società si scioglie per le cause indicate ai numeri	
	1,2,3,5,6 e 7 dell'art.2484 c.c., nonché per la perdita del	
	capitale sociale.	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci,	
	stabilendone i poteri.	
	Art. 36 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	

	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente	
	art.23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 37 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci, con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie.	
	Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti	
	l'ordinamenti e le mansioni dei comitati tecnici se verranno	
	costituiti.	
	Art. 38 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzioni)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	riserve indivisibile, di devoluzione di patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	

44 di 45

=====

copia su supporto informatico conforme all'originale del documento
su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, commi 1,2 e 3 del DPR n. 445/2000
n .2621 del 1.7.2002 - Dir. Reg. della Sicilia -Sezione staccata di ENNA